

«L'IMPUTATO HA IL DIRITTO DI MENTIRE, L'AVVOCATO IL DOVERE DEL SEGRETO»

Intervista con Carlo Federico Grosso
di Marianonietta Colimberti

Accademico, studioso prima ancora che avvocato, Carlo Federico Grosso è stato anche vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. La sua, dunque, è un'esperienza che va molto oltre quella forense. In questa intervista, tuttavia, ci siamo volutamente concentrati sul processo penale, per approfondire le peculiarità del "dubbio" che un difensore può, o deve, permettersi o, al contrario, superare, nel rispetto del suo codice deontologico, necessariamente diverso da quello del pubblico ministero e del giudice.

Cos'è il dubbio per un avvocato penalista?

Parto da un esempio. Nel processo penale ci sono delle scelte di fondo importanti che possono, a seconda dei casi, risultare favorevoli o essere esiziali per la difesa. Per esempio, scegliamo di fare il rito abbreviato oppure di andare a dibattimento? Ancora, scegliamo di far rispondere il nostro assistito all'interrogatorio disposto dal pubblico ministero oppure optiamo per la facoltà di non rispondere, in modo da interloquire con l'accusa soltanto quando si conoscono tutti gli elementi a carico raccolti nel corso delle indagini?

Di fronte a queste scelte il dubbio è d'obbligo.

Come risolve il suo dubbio?

Cerco di risolverlo con la ragione. Valutando con attenzione tutti gli elementi pro o contro, nell'interesse del mio assistito.

Anche se, lo confesso, molte volte sarei tentato di tirare una monetina.

Nel rapporto tra avvocato e cliente c'è posto per il dubbio? In altre parole, accade spesso che l'avvocato dubiti di quanto il suo cliente gli racconta?

Certo, può accadere. A me è accaduto molte volte di non credere o di non credere fino in fondo al mio cliente, anche perché sovente gli interessati assumono un atteggiamento quasi inconscio di autodifesa, per cui nascondono pure a loro stessi l'oggettività delle situazioni e tendono a fornire ricostruzioni di comodo, per vergogna o per apparire comunque migliori di quanto in effetti sono.

O forse prevale la diffidenza.

E quando questo accade? Cosa succede se lei ha la forte sensazione che il suo assistito le stia mentendo?

Ho interesse a conoscere la verità. Non, ovviamente, per farla automaticamente raccontare dal mio cliente, dal momento che, a differenza di quanto

accade in altri paesi, come gli Stati Uniti, nel nostro gli imputati hanno il diritto di mentire. Ma, prima di decidere se parlare ed, eventualmente, stabilire cosa riferire all'autorità giudiziaria, a mio parere è opportuno che l'avvocato sappia come stanno le cose, per decidere con la consapevolezza di tutti gli aspetti della situazione e per ridurre pertanto al minimo i rischi connessi all'uso della parola nel processo penale.

Quando ho il dubbio che il mio cliente non mi dica la verità, cerco pertanto di convincerlo a raccontarmi tutto. È per superare la sua eventuale diffidenza, gli spiego che io sono vincolato dal segreto professionale, come un confessore, per cui mai racconterò a mia volta a terzi ciò che egli mi ha confidato. Talvolta gli illustro anche alcuni rudimenti della nostra deontologia professionale, ad esempio gli spiego che in quanto suo difensore io sono rigorosamente tenuto a non far entrare nel processo, senza il suo consenso, elementi che potrebbero danneggiare la sua posizione, cercando di fargli capire che io sono una cassaforte nella quale dati e notizie possono essere inseriti senza alcun pericolo di fuga.

Il mio cliente continua cionondimeno a mentire? Ne prendo atto e continuo a difenderlo. In conseguenza del suo atteggiamento ho perduto forse qualche punto sul terreno della conoscenza del contesto in cui devo operare, ma sono in grado di operare comunque in scienza e coscienza a tutela dell'assistito e optare per una linea difensiva efficace. Nel processo penale ciò che è decisivo non è infatti la verità oggettiva, ma la cosiddetta "verità processuale", cioè la verità che emerge dagli atti acquisiti o prodotti dalle parti.

Che posto occupano l'intuito, l'istinto, la razionalità? In occasione di un caso mediaticamente tra i più forti da lei seguiti, il caso Cogne, affermò di essersi convinto subito dell'innocenza di Annamaria Franzoni.

Bisogna distinguere. Una cosa sono le convinzioni personali, un'altra cosa è l'intuito come capacità di cogliere la complessità delle situazioni e trovare d'istinto una possibilità di soluzione.

Quando io, con riferimento alla signora Franzoni, dissi "ritengo sia innocente", facevo riferimento a una mia convinzione soggettiva, nulla di più. Tuttavia, ciò che è importante è quello che, secondo la valutazione degli atti, si può dire in ordine alla situazione processuale di un indagato o di un imputato.

Per rimanere sul caso di Cogne, io continuo ad essere convinto che in quel processo, al tempo in cui me ne sono occupato per la prima volta, non c'erano elementi in forza dei quali sostenere che esisteva una prova certa di responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio. Tanto che quando il Tribunale del Riesame di Torino, al quale avevo fatto ricorso contro una custodia cautelare che ritenevo ingiustificata, si occupò della vicenda, non ebbe esitazione ad ordinare la scarcerazione della signora per totale mancanza di indizi.

Poi, come è noto, lasciai la difesa e per anni non seguì professionalmente il caso. Quando, qualche anno dopo, mi è stato chiesto di assumere nuovamente la difesa in sede di giudizio di Cassazione, ho avuto modo di constatare che in realtà gli elementi a carico, nonostante la chiusura delle indagini, l'espletamento di alcune perizie e due gradi di giudizio, non erano sostanzialmente cambiati. Di significativo, in più, c'erano soltanto i risultati di una prova scientifica acquisita nel quadro di una complessa analisi peritale.

Di che si trattava?

La cosiddetta BPA. Si tratta di una prova scientifica estremamente complessa: dalla conformazione delle macchie di sangue reperibili nel

luogo dove è stato commesso il reato, diverse competenze tecniche – chimiche, fisiche, matematiche, ecc. – erano in grado di ricostruire la scena del delitto e, in particolare, le modalità di esecuzione dell’omicidio.

Questa tecnica è stata elaborata e normata da esperti americani, che la hanno poi utilizzata negli USA per risolvere numerosi casi giudiziari. Gli americani avevano anche redatto dei protocolli di esecuzione della perizia molto rigorosi, e avevano insistito sul fatto che soltanto una puntuale osservanza di tali protocolli, eseguita da tecnici altamente competenti, avrebbe assicurato la attendibilità dei risultati peritali.

In Italia, allora, era la prima volta che si utilizzava questa tecnica. E il giudice italiano aveva nominato non tecnici americani, ma tecnici tedeschi. La difesa della signora Franzoni aveva affermato nel giudizio di appello, senza successo, che le norme di protocollo americane non erano state rispettate e pertanto che i risultati accusatori prospettati non erano tecnicamente condivisibili.

In Cassazione abbiamo sostenuto che la violazione delle norme protocollari – norme tecniche che dovevano essere rispettate per ottenere un risultato attendibile – costituiva una violazione di legge rilevabile come vizio idoneo a far annullare la sentenza d’appello. Ma, come è noto, la Cassazione non ci ha dato ragione, e il caso deve ritenersi pertanto chiuso.

A me rimane tuttavia fortissimo, a tutt’oggi, il dubbio sulla bontà della decisione presa.

Torniamo ora all’intuito. Quanto conta?

L’intuito può contare per cercare di capire anticipatamente pensieri e ragionamenti del giudice e delle controparti. Conta moltissimo, insieme all’esperienza, quando bisogna ad esempio

comprendere al volo ciò che sta accadendo in udienza e decidere con rapidità, quando in sede di riesame si cerca di mettere in difficoltà un teste o un perito avverso particolarmente abile, quando si è chiamati a interloquire su di una questione sollevata improvvisamente da una controparte.

Tutte le volte, in altre parole, in cui occorre decidere o reagire velocemente a ciò che accade, e nelle quali non è possibile affidarsi soltanto al ragionamento e all’uso della ragione, che necessitano di tempi che non sono consentiti.

Cosa si prova nel difendere un assassino che si è macchiato di un delitto terribile?

Per me è difficile dare una risposta.

Ho assistito un certo numero di imputati accusati di omicidio volontario, magari condannati in primo e secondo grado e che sono stato chiamato a tutelare in Cassazione.

Di solito io accetto incarichi di questo tipo soltanto quando ritengo di disporre di elementi utili per evitare una condanna che giudico ingiusta o per ribaltare o fare annullare, in tutto o in parte, una sentenza che considero allo stesso modo sbagliata: quando, in altre parole, ritengo che sulla commissione del delitto, o comunque su una o più modalità della sua esecuzione, domini il dubbio.

Ecco perché per me è difficile rispondere alla sua domanda. Dati i menzionati usuali criteri delle mie scelte difensive, quando decido di difendere una persona accusata di assassinio, ritengo sempre che vi siano motivi e ragioni per difenderla.

Ad esempio, difenderebbe un reo confesso...?

Non è detto che una persona che confessa di aver commesso un delitto sia davvero colpevole.

L'esperienza giudiziaria è ricca di casi di persone che confessano mentendo. Non vedo pertanto perché mai dovrei rifiutare a priori la difesa di un soggetto che ha confessato. In tali casi si tratterà di verificare se il c.d. reo confessò è davvero l'autore del reato o, nel caso in cui su tale aspetto non vi siano dubbi, se davvero il reato è stato eseguito così come egli lo ha raccontato alla polizia e ai giudici. Avendo sempre ben presente che le condanne e le assoluzioni si basano sulle risultanze processuali, non sulla verità oggettiva.

Appunto. Vogliamo approfondire questi concetti? Per il giudice conta la verità oggettiva, per l'avvocato quella processuale.

Per carità, no. Nel processo penale sia per il giudice che per le parti vale lo stesso principio: una persona deve essere condannata o assolta, condannata ad una certa pena piuttosto che ad una pena diversa, condannata per un certo reato piuttosto che per un reato diverso, soltanto sulla base di ciò che emerge dagli atti del processo. Le convinzioni personali in ordine alla supposta verità oggettiva non contano, o non dovrebbero contare. Se dagli atti non è possibile ricavare la prova certa della colpevolezza dell'imputato, e perdura pertanto ancora il dubbio, il giudice deve per forza assolverlo, non sono consentite scorciatoie. Anzi, se sulla base di supposte convinzioni personali un giudice dovesse condannare senza riscontri sufficienti negli atti del processo, esporrebbe la sua sentenza ad un probabile annullamento in Cassazione per difetto o insufficienza di motivazione. Farebbe pessimo uso del suo potere giudiziario.

Nel processo penale non è decisiva la verità oggettiva, ma la "verità processuale", la verità che emerge dagli atti acquisiti o prodotti dalle parti.

Lei dice che la verità processuale deve contare per tutti. Però nel dibattimento lo scontro avviene tra l'accusa e la difesa.

Che c'entra? È ovvio che nel processo, nel rispetto delle regole, ciascuna parte cerca di introdurre gli elementi utili alla soluzione del caso a favore della parte che tutela. Nella acquisizione delle prove a favore e nella contestazione della efficacia delle prove a sfavore si consuma buona parte del procedimento, e il giudice non potrà, alla fine, che tenere conto dei risultati di questa dialettica valutando oggettivamente gli elementi acquisiti.

A questo punto mi sembra tuttavia utile procedere ad alcune ulteriori precisazioni.

Primo, che nella acquisizione delle prove, anche se alle parti nel processo accusatorio è riservato un ruolo di primo piano, il giudice possiede comunque un suo specifico e autonomo potere di intervento (in sede di esame egli può rivolgere a sua volta domande di chiarimento ai testi, ai consulenti e agli imputati; in sede di acquisizione probatoria, documentale o testimoniale, se non è convinto delle prove addotte dalle parti, può sempre disporre integrazioni chiamando testi, disponendo perizie, acquisendo di ufficio documenti, ecc.).

Secondo, che il ruolo del pubblico ministero (parte pubblica) e quello delle parti private è profondamente diverso: la parte pubblica, che nel processo accusatorio italiano continua ad avere la veste di organo di giustizia, è tenuta ad inserire nel processo non soltanto gli elementi a carico ma anche quelli a favore dell'imputato; le parti private sono invece obbligate a fare entrare nel processo soltanto i profili favorevoli alla posizione del loro assistito.

Da quanto chiarito emerge che la deontologia del pubblico ministero e quella dell'avvocato difensore sono profondamente diverse: esemplificando, se un pubblico ministero nasconde una prova a discarico dell'indagato o dell'imputato è passibile di procedimento disciplinare; l'avvocato difensore di un imputato è invece passibile di procedimento disciplinare se rende ostensibile nel processo una prova a carico del suo assistito.

Per altro verso, la circostanza che il pubblico ministero, nonostante sia organo di accusa, continui ad essere comunque anche organo di giustizia, lo avvicina alla giurisdizione, mantenendo saldi i suoi legami con la cultura del giudice. È vero che nella pratica quotidiana troppi pubblici ministeri dimenticano questa loro doppia funzione e nei fatti si comportano come una parte privata. Ma proprio per evitare che questo fenomeno si accentui ulteriormente, e che il pubblico ministero si trasformi nei fatti in una sorta di super poliziotto, ritengo pericoloso procedere a una separazione delle carriere.

Sulla separazione delle carriere quindi lei...

Sono contrario, per la ragione accennata. È bene avere distinto – come è stato fatto alcuni anni fa – le funzioni di giudice e di pubblico ministero, impedendo agevoli passaggi da una funzione all'altra, magari nello stesso ufficio giudiziario.

Impedire però in assoluto che un pubblico ministero possa sperimentare il mestiere di giudice e viceversa, e creare due ordini giudiziari rigorosamente separati, e magari due distinti Consigli superiori della magistratura, mi sembrerebbe dannoso per la formazione complessiva dei magistrati.

Quando decido di difendere una persona accusata di assassinio, ritengo sempre che vi siano motivi e ragioni per difenderla.

Io francamente non credo nella utilità di trasformare il pubblico ministero in una sorta di avvocato della accusa, come intendeva fare una riforma berlusconiana di alcuni anni fa, fortunatamente mai approvata dal Parlamento. Ritengo invece utile ad un corretto esercizio della attività giudiziaria che il pubblico ministero conservi quelle caratteristiche di organo di giustizia che lo mantengono all'interno di una cultura che dovrebbe essere comune ad ogni serio operatore di giustizia.

Anche le regole della giustizia camminano sulle gambe degli uomini...?

Certo. Comunque mi sembra opportuno mantenere discipline che agevolano i buoni percorsi, piuttosto che introdurne altre che potrebbero invece ostacolarli.

Lei ha ripetutamente scritto che è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente. E se un processo manda assolto Jack lo squartatore e il suo avvocato difensore sa o sospetta fortemente che il suo cliente tornerà a uccidere?

Ritengo che il principio secondo cui è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente risponda ad un principio di civiltà. Nessuna persona attenta alle garanzie può sostenere una cosa diversa. In questa prospettiva costituisce ormai principio assodato, come dicevo in precedenza, che se non c'è prova certa "al di là di ogni ragionevole dubbio" non è consentito condannare e che nel dubbio bisogna assolvere. E la prova, si badi, deve esserci davvero, non può essere ritenuta

arbitrariamente presente sulla base di mere convinzioni soggettive di responsabilità penale o di accanimenti giustizialisti.

Torno a chiederle: se l'avvocato difensore sa che per condannare quella persona mancano le prove, ma si tratta di Jack lo squartatore?

Se l'avvocato sa che il proprio cliente è colpevole e le prove non ci sono, evidentemente dovrà sostenere la tesi difensiva, chiedere l'assoluzione e ottenerla. E ciò, diciamo pure, non dovrebbe sollevare nessun problema di coscienza. Un problema potrebbe nascere se l'avvocato sa che il proprio cliente non è soltanto un colpevole – ci sono tanti colpevoli assolti, non è questo che cambia il mondo – ma che è socialmente pericoloso e quindi lasciato libero potrebbe reiterare terribili delitti...

Per questo facevo l'esempio di Jack lo squartatore, la domanda era proprio questa.

Certo, potrebbe nascere un forte problema di coscienza. Una cosa è comunque certa, che se l'avvocato è stato nominato come difensore e rimane nel processo, in mancanza di prove è obbligato a chiedere l'assoluzione del suo cliente e mai e poi mai potrebbe portare elementi idonei a farlo condannare.

E poi dorme tranquillo?

No, non sempre dorme tranquillo. In ogni caso, se è consapevole della pericolosità del suo assistito potrà trovare il modo di farla in qualche modo emergere, senza che ciò comporti una sua condanna penale e senza violare il segreto professionale.

Il segreto dell'avvocato ricorda un po' quello del confessore, lo ha già detto anche lei.

L'avvocato non può tradire la fiducia del suo cliente, non può e non deve farlo. Io dico al mio cliente che può rivelarmi tranquillamente tutto perché sono una tomba, e poi lo tradisco? Sarebbe molto grave, minerebbe i rapporti di fiducia che devono intercorrere fra il difensore e il suo assistito. Verrebbe meno la stessa idea di difesa penale. Teniamo presente che viene considerato principio fondamentale dello Stato di diritto che ogni delinquente, anche il più bieco, becero o feroce, ha diritto a un giusto processo e a una difesa efficace, e che fra i principi fondamentali della difesa vi è quello del segreto professionale.

Ma un avvocato è obbligato ad assumere una difesa penale?

Sicuramente no. Come c'è il diritto dell'imputato a scegliersi un avvocato di fiducia, c'è quello dell'avvocato di non accettare una difesa.

Su questo specifico terreno il dibattito fra gli avvocati è peraltro aperto: vi sono avvocati che ritengono che, essendo la difesa un diritto inalienabile, funzione dell'avvocato sia accettare ogni difesa venga loro proposta; altri avvocati ritengono invece di potere e dovere scegliere fra difesa e difesa. Io sono di questo secondo avviso. Si tratta, ovviamente, di opzioni personali, che non possono in ogni caso intaccare il diritto di dire "no" di ogni singolo professionista.

Un po' come l'obiezione di coscienza per i medici.

Non si tratta di obiezione di coscienza in senso tecnico, si tratta di esercizio di un diritto di libertà di scelta. D'altronde, il diritto dell'avvocato di rifiutare

una difesa risponde anche all'interesse del cliente, dato che un difensore non motivato, o addirittura costretto a difendere, difficilmente sarebbe il difensore migliore.

Ad esempio, io non ho mai accettato di tutelare persone accusate di pedofilia, ma soltanto le vittime di tali reati; sono certo che se mai accettassi una difesa di questo tipo sarei assillato da mille scrupoli e dubbi, e finirei per non fare fino in fondo l'interesse del mio assistito.

Il pedofilo non lo difenderebbe. Questo significa che tra avvocato e cliente deve esserci consonanza, empatia?

Ho detto semplicemente che se dovessi difendere un pedofilo probabilmente non farei nel modo migliore il mio mestiere. Lei mi chiede in linea generale se occorra empatia fra avvocato e cliente. Le rispondo che se c'è empatia è meglio, poiché l'avvocato difende magari con maggiore entusiasmo. Non si tratta in ogni caso di requisito essenziale, poiché anche senza empatia si può difendere al meglio. L'importante è che non ci sia diffidenza, poiché in questo caso possono crearsi tensioni dannose.

Quali sono i delitti che le ripugnano di più?

Non ho in mente una classifica. I delitti ripugnanti sono numerosi. Credo che sovente la ripugnanza dipenda, tuttavia, più che dal delitto in sé, dalle modalità con le quali è stato compiuto e dalle efferatezze commesse.

Ha mai difeso imputati di criminalità organizzata, mafiosi, camorristi?

Mafiosi mi è capitato, sì. Soprattutto, ho difeso un certo numero di imputati di concorso esterno in

associazione di tipo mafioso. L'imputazione di concorso esterno coinvolge normalmente imprenditori, professionisti e politici che, pur non facendo organicamente parte della associazione a delinquere, hanno avuto contatti con la mafia nell'esercizio della loro attività imprenditoriale, professionale e politica, e che possono essere condannati se risulta provato che hanno recato un contributo al mantenimento della forza o al rafforzamento della organizzazione criminale.

Si tratta di un terreno scivoloso, perché molte volte è difficile segnare il discrimine fra un contatto fisiologico in regioni in cui la mafia pervade e un intervento specificamente destinato a rafforzare l'organizzazione mafiosa, e perché non è agevole stabilire se l'apporto individuale ha, effettivamente, contribuito a mantenere la forza della mafia o addirittura a rafforzarla.

Molte volte il contesto processuale è reso particolarmente complesso dalla presenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia della cui attendibilità è lecito dubitare o che appaiono fra loro contrastanti.

Si tratta di un istituto sicuramente utile per colpire con lo strumento del diritto penale all'interno delle c.d. zone grigie dei rapporti fra la mafia e i mondi dell'imprenditoria, delle professioni e della politica, e al quale, per questa ragione, sarebbe intollerabile s'intendesse rinunciare.

Le difficoltà di accertamento impongono comunque massima attenzione e professionalità nella sua gestione processuale da parte dei magistrati e grande attenzione da parte degli avvocati nel rilevare le scorciatoie con le quali, di fronte alle difficoltà di prova, talvolta la magistratura penale ha cercato di raggiungere il risultato.

Può indicare alcuni casi di concorso esterno che lei ha trattato?

Il caso dell'imprenditore Salamone di Agrigento, in Cassazione quello del politico siciliano democristiano Calogero Mannino.

Quello di Mannino un caso clamoroso. Lei ha vinto.

Sì. Noi difensori abbiamo fatto istanza di essere giudicati dalle Sezioni unite, trattandosi del primo caso di politico accusato di concorso esterno pervenuto al giudizio di Cassazione. Il primo presidente le ha concesse, e le Sezioni unite hanno annullato con rinvio la sentenza di appello di Palermo. Il giudice di rinvio ha quindi assolto Mannino, la procura di Palermo ha fatto ricorso in Cassazione, la Cassazione ha chiuso definitivamente il caso dichiarando inammissibile l'impugnazione.

C'è chi dice che il concorso esterno andrebbe abolito.

Come ho già detto, a mio avviso esso costituisce strumento essenziale per contrastare il fenomeno mafioso. Vi sono persone che non sono entrate in modo organico nell'organizzazione criminale, ma che, con la loro azione, hanno apportato contributi importanti alla vita dell'associazione. Queste persone devono poter essere incriminate e per colpirle è necessario disporre dello strumento giuridico in parola. Il problema è un altro: stabilire chiaramente quando, e con quali comportamenti, si realizza il concorso esterno in associazione mafiosa, per evitare incertezze e fughe in avanti della magistratura. La sentenza Mannino delle Sezioni unite, sul terreno del diritto vivente, ha cercato di farlo apportando un contributo rilevante alla definizione dell'istituto.

Ritengo che il principio secondo cui è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente risponda ad un principio di civiltà.

In questi anni in Italia abbiamo assistito a clamorosi ribaltamenti nei processi. Penso a via Poma, a Meredith, a Garlasco. È una garanzia per l'imputato

o una carenza della giustizia?

Poter impugnare è una garanzia per l'imputato e se c'è impugnazione è fisiologicamente possibile che la sentenza impugnata sia ribaltata.

Sono in molti, però, a ritenere che il ricorso all'Appello e alla Cassazione da noi sia eccessivo. Si sottolinea che in altri paesi si ricorre meno e che il divieto di "reformatio in peius" fa sì che tutti si appellino.

Ribadisco che l'impugnabilità delle sentenze costituisce una importante garanzia, in quanto un giudice può sbagliare ed è giusto che vi sia un altro giudice chiamato a verificare che non vi siano stati appunto errori. Sotto il profilo della disciplina delle impugnazioni il nostro ordinamento processuale dovrebbe pertanto costituire un esempio.

Si dice che il divieto della *reformatio in peius* favorisce le impugnazioni?

Il nostro sistema giuridico è ancorato al principio secondo cui in Corte di Appello si discute soltanto di ciò che è stato esplicitamente devoluto alla Corte dalle parti con i motivi di appello. Se c'è soltanto l'appello dell'imputato, è pertanto ovvio che il giudice di secondo grado non possa riformare in peggio la sentenza; per evitare questa conseguenza è d'altronde sufficiente che il pubblico ministero impugni a sua volta la decisione del giudice di primo grado, magari soltanto con riferimento all'entità delle pene.

Quanto al ricorso in Cassazione, qualcuno sostiene che occorrerebbe circoscrivere l'impugnabilità ai casi di violazione di legge. Ma davvero non dovrebbe più essere censurabile in Cassazione una sentenza motivata in modo sconsiderato? Non si determinerebbe, in questo modo, una abnorme incentivazione alle motivazioni abborraciate dei giudici di secondo grado? Non si determinerebbe, ulteriormente, una caduta secca delle garanzie dell'imputato?

Comprendo che c'è l'urgenza di velocizzare i processi penali e di alleviare il carico di lavoro dei magistrati. Ma penso che vi siano modi diversi per ottenere questi risultati, che non intacchino necessariamente consolidati diritti processuali.

Torniamo ai casi dei clamorosi ribaltamenti delle sentenze: garanzia per l'imputato o carenza della giustizia?

Come dicevo, è fisiologico che in caso di impugnazione di una sentenza si possa verificare un ribaltamento di giudizio. Alcune volte tali ribaltamenti sono stati clamorosi. Le cause? Non è possibile generalizzare, occorre valutare caso per caso. Talvolta si è avuta l'impressione che le indagini siano state condotte malamente; che la polizia giudiziaria e i pubblici ministeri non siano stati all'altezza; che i periti non fossero abbastanza preparati o abbiano agito con faciloneria.

D'altronde, di fronte a indagini inidonee a fornire una prova di verità certa al di là di ogni ragionevole dubbio, i giudici di appello, nel tentativo di raggiungere una verità processuale sufficientemente sicura, hanno sovente disposto

nuove perizie o perizie suppletive che hanno contraddetto le prime perizie e innescato contraddizioni talvolta insanabili. Di qui un inevitabile "avvitamento processuale" che ha condotto appunto ai ribaltamenti e talvolta ai contro ribaltamenti. Situazione apprezzabile? Sicuramente no. Il rimedio non è, però, individuabile nella riduzione dello strumento impugnazione, che ha aperto, semmai, la strada a rivisitazioni che hanno forse evitato errori giudiziari. Ma in tutt'altro: maggiore professionalità degli operatori di giustizia, maggiore attenzione, maggiore preparazione tecnica, maggiore perizia.

Ma i cittadini sono sconcertati da questi ribaltamenti, davvero resta il dubbio sulla efficacia della giustizia.

Questo è incontrovertibile. Occorre pertanto individuare i rimedi effettivamente utili, quelli ai quali facevo appunto riferimento poc'anzi.

Perché ha scelto di fare l'avvocato e non il giudice? Ha mai avuto dubbi sulla sua scelta di vita?

Credo che molte volte le scelte dipendano dalle contingenze. Mi sono iscritto a giurisprudenza, al termine degli studi il professore con cui mi ero laureato mi ha chiesto di rimanere all'università, ho pertanto iniziato a studiare e scrivere di diritto penale, sono così diventato assistente di ruolo alla cattedra di diritto penale e poi a mia volta professore. Per un certo numero di anni ho fatto il professore a tempo pieno, dedicandomi soltanto alla ricerca e all'insegnamento. Ho poi sentito l'esigenza di acquisire

L'impugnabilità delle sentenze costituisce una importante garanzia, un giudice può sbagliare ed è giusto che vi sia un altro chiamato a verificare.

anche una esperienza pratica. E qui la scelta è stata obbligata: la professione forense, mica un professore può mettersi a fare il magistrato.

Quindi da bambino lei non diceva “voglio fare l'avvocato”. Che diceva da bambino?

Io sono cresciuto in una famiglia di giuristi. Fin da bambino ho pertanto pensato che quella sarebbe stata probabilmente anche la mia strada. Mio padre mi ha sempre detto che avrei potuto scegliere la Facoltà che preferivo. Scegliere giurisprudenza è stato tuttavia naturale, su questa scelta non ho mai avuto dubbi o perplessità.

E non si è mai pentito?

No. Non mi sono mai pentito, quello che ho fatto e continuo a fare mi piace e mi gratifica. Che cosa si può desiderare di più?

Ma le piace di più fare il professore o l'avvocato?

Mi piace molto fare il professore e lo faccio ancora adesso, con un contratto gratuito stipulato con il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino.

Nonostante sia in pensione da otto anni, continuo a tenere il mio usuale corso di Diritto penale obbligatorio a Torino.

Fare l'avvocato mi diverte, perché è un lavoro vario e mi fa sentire vivo, tanto più che, esercitando la professione sull'intero territorio nazionale e non in una sola città, le esperienze sono sempre diverse e gratificanti.

Si impara a conoscere le persone e a capirle di più facendo il professore o l'avvocato?

A conoscere le persone e l'universo-mondo sicuramente facendo l'avvocato. Però il contatto con i ragazzi è altrettanto stimolante e aiuta a mantenersi giovani. Per questo continuo, nonostante tutto. Ogni anno dico che sarà l'ultimo, ma fino ad ora non è mai stato l'ultimo, e per il prossimo anno accademico ho già risposto di sì all'appello.